

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

All. 2

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

OGGETTO: Procedura di gara da esperire nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, per la conclusione, con un unico operatore economico, di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di arredi vari e relativi servizi accessori quali trasporto, consegna, assemblaggio presso le strutture ed i presidi della A.S.L. di Rieti, per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 IVA esclusa e per la durata di 24 mesi.

C.I.G.: 9384319904

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il presente documento descrive la fornitura, di arredi vari e relativi servizi accessori quali trasporto, consegna, assemblaggio presso le strutture ed i presidi della A.S.L. di Rieti.

Nel realizzare le proprie forniture, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, o richiesta di indennizzo di qualsiasi tipo o genere, derivante da una insufficiente od inesatta valutazione degli elementi sopra menzionati.

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente CSA ha per oggetto la fornitura, di arredi vari ed i relativi servizi accessori quali trasporto, consegna, assemblaggio presso le strutture ed i presidi della A.S.L. di Rieti, come meglio dettagliati nel prospetto allegato (Allegato n. 2.1).

Costituisce oggetto della prestazione da fornirsi da parte dell'impresa aggiudicataria l'esecuzione di un insieme eterogeneo e discontinuo di interventi che non possono essere previsti a priori.

La prestazione è a misura e quantificata progressivamente applicando alla fornitura richiesta i prezzi allegati al presente Capitolato, al netto del ribasso offerto in fase di gara, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto nel contratto, o alla scadenza del termine contrattuale.

Le forniture di cui sopra dovranno essere eseguite in qualunque struttura e/o presidio della A.S.L. di Rieti, dislocate nell'ambito del territorio provinciale di Rieti, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e altre indennità o oneri di qualsiasi genere.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, quindi, senza una nuova procedura di affidamento, nei modi e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo per la fornitura e di quanto altro previsto nel presente capitolato a base di gara viene stabilito in € 200.000,00 (euro duecentomila/00) IVA esclusa; gli oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari ad € 0,00.

L'importo come sopra determinato rappresenterà il valore indicativo della prestazione esigibile.

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni due decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo la scadenza anticipata derivante dal raggiungimento dell'importo contrattuale.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, stimato in sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 4 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere effettuata entro i termini di esecuzione previsti dal presente capitolato speciale.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi ai requisiti imposti dalle vigenti normative in materia, alle caratteristiche tecnico-costruttive di livello pari o superiore a quelle indicate nell'allegato 1 al presente Capitolato Tecnico o equivalenti e dovranno essere conformi alle esigenze dei servizi utilizzatori di questa SA.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere privi di difetti intrinseci.

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati negli atti di gara, allo scopo di rendere gli allestimenti perfettamente operativi e rispondenti alle finalità proprie.

L'appalto si compone quindi delle seguenti prestazioni/servizi:

- fornitura, trasporto e consegna nei luoghi di installazione di arredi e complementi di arredo;
- recupero e smaltimento degli imballaggi;
- installazione e posa in opera a regola d'arte;

Tutti gli arredi ed i complementi dovranno avere una garanzia non inferiore a 24 mesi dalla data di consegna.

Per la descrizione analitica della fornitura e delle relative caratteristiche tecniche si rinvia all'allegato 2.1.

I prodotti devono essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento degli stessi durante il trasporto e le fasi successive pertanto le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto resta a carico dell'impresa aggiudicataria.

I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione od a vizi di materiali impiegati.

Potrebbe altresì essere concordata la fornitura parziale di alcuni arredi, o parti di essi, prontamente utilizzabili. L'impresa aggiudicataria non potrà pretendere maggiori compensi in dette anticipazioni di consegna.

L'ultimazione della fornitura si considererà avvenuta solo dopo aver constatato che tutti gli arredi di cui ai rispettivi ordinativi, siano stati forniti correttamente e definitivamente installati e pronti all'uso.

Art. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'Affidatario dovrà indicare alla committenza i riferimenti e i recapiti telefonici del Responsabile del Servizio cioè della persona in capo alla quale è assegnata la responsabilità alla gestione.

Art. 6 TEMPO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il termine per la esecuzione ed il completamento della fornitura, è fissato in un massimo di 10 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinativo e comunque secondo il cronoprogramma concordato con il D.E.C. o suo delegato.

La ditta appaltatrice, prima della consegna dei materiali oggetto della fornitura, dovrà dare avviso verbale o scritto al Responsabile del Procedimento (R.U.P.) o D.E.C, della data ed ora di inizio delle consegne.

Art. 7 INVARIABILITA' DEL PREZZO CONTRATTUALE

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al già menzionato articolo 29.

- Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
- Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 1, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
- Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta;

- E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma;
- Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
- Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
- È altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
- Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 8 PENALITA' PER RITARDATA ULTIMAZIONE

Qualora la fornitura o parte di essa, non venga completata o approvata dal direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) o suo delegato e quindi consegnata nei termini fissati, la ditta aggiudicataria sarà assoggettata al pagamento di una penale pari l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%.

Nel caso di revoca della aggiudicazione, l'Azienda, senza necessità di messa in mora, e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento, a titolo penale, del deposito cauzionale definitivo, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere, a tutela dei propri interessi.

Art. 9 CONSEGNA DELLE FORNITURE

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e della conseguente sottoscrizione del contratto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la UOC Acquisizione e Logistica di beni e servizi trasmetterà all'aggiudicatario ordine contabile per la consegna e l'installazione. Il servizio di consegna e allestimento è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere e spesa inerenti l'imballaggio, il trasporto al piano, l'assemblaggio.

Gli arredi dovranno essere consegnati, assemblati, installati e pronti all'uso entro e non oltre **10 (dieci) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di ricevimento del singolo ordinativo di fornitura.**

Le consegne avverranno a seguito di emissione di ordinativi elettronici periodici di forniture che verranno inoltrati esclusivamente a mezzo NSO (Nodo di Smistamento Ordini).

La ditta aggiudicataria, pertanto, successivamente al ricevimento del file di stipula, dovrà comunicare il proprio codice NSO all'indirizzo ordinialbs@asl.rieti.it.

In mancanza di tale comunicazione non si potrà procedere all'emissione degli ordinativi di fornitura.

Ciascun ordinativo conterrà l'indicazione di un numero di ordine che dovrà **INDEROGABILMENTE** essere riportato sia sulla bolla sia sulla relativa fattura.

Ogni ordine avrà numerazione differente.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.

Gli arredi devono essere consegnati e montati, completi in ogni parte, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria nelle sedi indicate nei rispettivi Ordinativi di fornitura. La SA, ove al momento dell'ordine non sia in grado di indicare tutti i locali destinatari, comunicherà alla ditta in forma scritta, prima del giorno fissato per la consegna, gli elenchi dei rimanenti ambienti.

Entro lo stesso termine, la SA si riserva la facoltà di effettuare modifiche alle destinazioni indicate negli elenchi inizialmente trasmessi, fermo restando l'obbligo della ditta aggiudicataria di provvedere al montaggio.

E' obbligo dell'impresa aggiudicataria dare preventiva comunicazione scritta ai referenti delle rispettive UU.OO. che verranno indicati nell'ordinativo di fornitura, al RUP ed al DEC, del programma di installazione/consegna degli arredi in modo da consentire il coordinamento con le esigenze dei vari servizi sanitari e/o con la tempistica dei lavori.

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne entro e non oltre i termini concordati con il D.E.C. o suo delegato.

Art. 9 CONTROLLO SULLE FORNITURE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la verifica di conformità, ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

La verifica di conformità della fornitura deve essere intesa come la verifica, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), della perfetta corrispondenza tra quanto fornito e quanto richiesto dalla SA.

In occasione della consegna, che deve obbligatoriamente avvenire previo accordo con il DEC o con il referente indicato nell'ordine, verrà sottoscritto da quest'ultimo il documento di trasporto di trasporto (DDT) che dovrà riportare l'elenco dettagliato dei colli e la tipologia di arredo in esso contenuto.

All'atto della consegna della fornitura dovrà essere rilasciata al referente incaricato tutta la documentazione (manuali d'uso e manutenzione).

La firma per ricevuta della merce da parte del personale afferente alle UU.OO lascia ferma per la ASL la facoltà di comunicare, anche successivamente, le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazioni scritte.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà accettare eventuali contestazioni, se al momento della consegna il prodotto dovesse risultare **non conforme** a quello aggiudicato.

In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata all'aggiudicatario che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 15 (quindici) giorni naturali, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione; qualora la sostituzione venga effettuata in ritardo rispetto ai termini sopra indicati la SA si riserva la facoltà di applicare una penalità giornaliera nella misura di cui al precedente art. 8 del presente Capitolato speciale.

- restituire la merce all'aggiudicatario, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino ai locali di destinazione indicati sull'ordine.

L'aggiudicatario deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte della SA per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte di questa SA non solleva l'aggiudicatario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera lo stesso dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Art. 10 GARANZIA DEI MATERIALI

L'esito favorevole della verifica di conformità, non esonera comunque la ditta appaltatrice, dalla garanzia dovuta a termine di legge per vizi occulti e difetti non apparenti.

I materiali forniti sono coperti da garanzia di buona esecuzione, che si intende concessa per il periodo minimo di 2 (due) anni decorrenti dalla data di ultimazione dell'installazione, e riferita alla qualità dei materiali impiegati, alla perfezione delle lavorazioni, alla efficienza dei meccanismi e delle parti costruttive.

La ditta resta responsabile per eventuali difetti che si manifestassero, anche se tali imperfezioni non sono state riscontrate in sede di verifica di conformità, per la durata di detto periodo, come resta comunque responsabile, di vizi occulti nei materiali, in qualunque momento essi si dovessero verificare.

Le eventuali riparazioni e/o sostituzioni, saranno poste tutte a carico della ditta medesima.

ART. 11 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E RISARCIMENTO DANNI

La Ditta aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni cagionati a terzi ed all'assicurato in dipendenza del servizio prestatato, esonerando l'Azienda da ogni responsabilità conseguente, intendendo al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

A tale riguardo, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, prima della stipula del contratto, a dotarsi di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e prestatori d'opera, in conseguenza di eventi dannosi, anche accidentali, causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere, nello svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

Per quanto sopra, l'Impresa aggiudicataria rimarrà unica responsabile, sia civilmente che penalmente, con piena liberazione della S.A. da ogni responsabilità.

Art. 12 TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri.

E' tenuta altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'ASL e fa sorgere il diritto per l'ASL al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

La Ditta appaltatrice esonera fin da ora l'ASL nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle annesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.

ART.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto nel presente Capitolato, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- a) sospensione della fornitura per fatto dell'appaltatore;
- b) ritardo della consegna per un periodo di tempo superiore al trenta per cento di quanto programmato;
- c) effettuazione di due sessioni di verifica di conformità con esito negativo;
- d) reiterazione nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;
- e) reiterati ritardi nelle consegne, nonché nelle eventuali sostituzioni;
- f) in caso di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo dell'appaltatore ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto;

In tali circostanze la SA potrà dichiarare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni delle proprie intenzioni.

Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'appaltatore, quest'ultimo non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 108 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14 GARANZIA DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 della D.Lgs 50/2016 è fissata nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo netto di appalto. Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che l'Amministrazione avesse a subire. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva in caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La mancata costituzione della presente garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore, in quanto applicabili.

Questa ASL potrà variare o annullare il contratto in qualsiasi momento, qualora eventuali disposizioni regionali in materia di riorganizzazione del Servizio Sanitario dovessero modificarne l'attuale assetto.

Allegato n. 2.1 "Elenco Sedi ASL Rieti";

Allegato n. 2.2 "Listino Prezzi";

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Roberta Teodori